



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/2 DEL 14.6.2016

Oggetto: Definizione delle tabelle di equiparazione delle categorie e dei livelli retributivi. Art. 38 bis, comma 4, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, al fine di favorire i processi di mobilità del personale tra le Amministrazioni del sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni, il comma 4 dell'art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 autorizza la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, a definire una tabella di equiparazione tra le categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali e i comparti di contrattazione collettiva delle altre amministrazioni pubbliche.

Tale equiparazione, chiaramente, dovrà risultare dal confronto tra le declaratorie delle mansioni, dei compiti e delle responsabilità previste per ogni area funzionale o categoria di inquadramento disciplinati in ciascun comparto, anche alla luce dei previsti titoli di accesso.

Riferisce ancora l'Assessore che a livello nazionale sono stati recentemente ridefiniti i comparti di contrattazione, che sono stati ridotti a quattro. In attesa della ridefinizione delle classificazioni del personale coesistente alla menzionata riduzione dei comparti, ritiene comunque che sia necessario procedere con l'approvazione delle tabelle di equiparazione tra le categorie del comparto regionale e quelle degli attuali comparti nazionali, con riserva di proporre le necessarie modifiche in adeguamento ai nuovi accordi contrattuali nazionali.

Prosegue l'Assessore riferendo che l'art. 38 bis, comma 5, della L.R. n. 31/1998 detta i criteri relativi ai livelli economici di inquadramento, disponendo che al dipendente trasferito per mobilità deve essere attribuito il trattamento economico fisso e continuativo previsto per il personale del sistema Regione con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza. In tale ultimo caso, al dipendente spetta un assegno personale riassorbibile a garanzia della conservazione del trattamento economico fisso e continuativo già in godimento nella amministrazione di provenienza.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/6 del 4 aprile 2014, ha disposto che, nel rispetto dei principi generali dettati in materia dal legislatore statale, il riconoscimento del trattamento



economico fisso e continuativo in godimento al momento del passaggio non potrà, comunque, superare l'importo massimo previsto nella categoria o qualifica di inquadramento presso il sistema Regione. L'Assessore precisa che le tabelle di equiparazione potranno applicarsi nelle Amministrazioni del sistema Regione inserite nel comparto di contrattazione regionale. Per gli altri enti e Agenzie (ARPAS, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Forestas e Sardegna Ricerche) potranno applicarsi i criteri già adottati nell'ambito delle procedure di mobilità di cui alla deliberazione n. 48/8 del 2 ottobre 2015.

L'Assessore ritiene che la mobilità per cessione del contratto non possa riguardare il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in quanto, ai sensi dell'art. 93 del vigente CCRL, la mobilità tra le aree del Corpo e le categorie del comparto è esclusa se non con riferimento alla mobilità d'ufficio ed alla messa in disponibilità o agli accordi di mobilità finalizzati ad evitare le dichiarazioni di eccedenza e la conseguente mobilità d'ufficio, fattispecie non prese in considerazione dalla tabella di equiparazione proposta. Rileva inoltre che nel comparto dei dipendenti dell'Amministrazione regionale non è prevista una qualifica specifica per la cd. area quadri o delle elevate professionalità, presente invece in altri comparti.

A tale proposito ritiene che l'inquadramento del suddetto personale possa essere provvisoriamente effettuato nella categoria D, con una specifica disciplina che tenga conto del maggior trattamento economico già in godimento il cui mantenimento deve essere garantito. Infine, riferisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. Tale decreto trova applicazione anche nei processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone la tabella di equiparazione allegata, elaborata secondo i principi sopra espressi, con la quale viene stabilita la corrispondenza tra le categorie del personale non dirigenziale del comparto di contrattazione regionale e le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di inquadramento, l'Assessore propone, quindi, di adottare le seguenti regole: l'inquadramento del personale trasferito dovrà avvenire nella categoria corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di destinazione, secondo quanto stabilito dalla allegata tabella, con l'attribuzione del livello economico retributivo cui corrisponde un trattamento economico annuo fisso e continuativo pari o immediatamente inferiore a quello



percepito presso l'Amministrazione di provenienza; l'eventuale differenza retributiva tra il trattamento economico attribuito e quello fisso e continuativo in godimento al momento del passaggio è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile mentre l'eventuale retribuzione di anzianità in godimento è conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile; ad eccezione delle situazioni di cui al successivo punto, il suddetto trattamento economico non potrà essere comunque superiore a quello massimo previsto per la categoria di inquadramento presso le amministrazioni del sistema Regione; in assenza di una specifica qualifica corrispondente nel comparto regionale, al personale non dirigente inquadrato nella amministrazione di provenienza con la qualifica di "quadro" o nell'area "elevata professionalità" (EP) è attribuita provvisoriamente la categoria D; l'eventuale differenza retributiva in godimento al momento del passaggio che residuasce successivamente all'inquadramento secondo le regole di cui al precedente punto è conservata come assegno riassorbibile anche dalla eventuale retribuzione di posizione assegnata, in misura comunque non eccedente la misura massima di tale retribuzione.

La contrattazione collettiva disporrà in ordine al definitivo inquadramento del personale in argomento; concorrono a formare il trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento le voci di trattamento accessorio legate al solo inquadramento di categoria o di area (quale, ad esempio, nel comparto regionale l'indennità di amministrazione); viceversa non concorrono a formare, né contribuiscono alla formazione dell'assegno riassorbibile eventuali voci retributive, ancorché fisse e continuative, legate al profilo e correlate a specifiche mansioni che non vengono mantenute nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione, nonché le voci retributive legate a specifici incarichi (es. retribuzione di posizione); il trattamento previdenziale sarà quello previsto nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione.

L'Assessore, infine, informa la Giunta che in data 8 aprile 2016 sull'argomento sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto regionale che hanno rappresentato la propria contrarietà all'adozione del presente atto in quanto ritengono che occorre, principalmente, dare risposta alle esigenze di riqualificazione e di crescita professionale dei dipendenti interni, nonché alla definizione di percorsi assunzionali per i giovani disoccupati che ambiscono ad un concorso pubblico.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritenendo che sia al momento importante definire le modalità della mobilità extracomparto, in quanto fase necessariamente preordinata alle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, e che le istanze di crescita professionale del personale interno



potranno trovare giusta regolamentazione nella contrattazione collettiva, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale

DELIBERA

di approvare che:

1. al fine di favorire i processi di mobilità tra le Amministrazioni del sistema Regione appartenenti al comparto di contrattazione regionale e le altre Pubbliche Amministrazioni è adottata la tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, nella quale è stabilita la corrispondenza tra le categorie del personale non dirigenziale del comparto di contrattazione regionale e le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni;
2. l'inquadramento del personale trasferito deve avvenire nella categoria corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di appartenenza secondo le corrispondenze di cui alla allegata tabella e con l'attribuzione del livello economico retributivo cui corrisponde un trattamento economico annuo fisso e continuativo pari o immediatamente inferiore a quello già percepito presso l'Amministrazione di provenienza; l'eventuale differenza retributiva tra il trattamento economico attribuito nella amministrazione del sistema Regione e quello fisso e continuativo in godimento presso la amministrazione di provenienza è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile; mentre l'eventuale retribuzione di anzianità in godimento è conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile; ad eccezione delle situazioni di cui al successivo punto 3, il suddetto trattamento economico non può essere comunque superiore a quello massimo previsto per la categoria di inquadramento nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione;
3. in assenza di una specifica qualifica corrispondente nel comparto regionale, al personale non dirigente inquadrato nella amministrazione di provenienza con la qualifica di quadro o nell'area di elevata professionalità (EP) è attribuita provvisoriamente la categoria D; l'eventuale differenza retributiva in godimento presso l'amministrazione di provenienza, che residuassee successivamente all'inquadramento secondo le regole di cui al precedente punto 2, è conservata come assegno riassorbibile anche dalla eventuale retribuzione di posizione assegnata, in misura comunque non eccedente la misura massima di tale retribuzione. La contrattazione collettiva disporrà in ordine al definitivo inquadramento del suddetto personale;
4. ai fini della determinazione del trattamento economico concorrono le voci di trattamento accessorio fisso e continuativo legate al solo inquadramento di categoria o di area (quale, ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/2
DEL 14.6.2016

esempio, nel comparto regionale, l'indennità di amministrazione); non vi concorrono, né contribuiscono alla formazione dell'assegno riassorbibile le eventuali voci retributive, ancorché fisse e continuative, legate al profilo e correlate a specifiche mansioni che non vengono mantenute nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione, nonché le voci retributive legate a specifici incarichi (es. retribuzione di posizione);

5. il trattamento previdenziale è quello previsto nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru